

CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

CAPO I – I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 -	- Disposizioni comuni
CAPO II -	ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Articolo 2 -	Disposizioni di carattere generale
Articolo 3 -	Funzionario Responsabile
	Tipologia degli impianti pubblicitari
	- Autorizzazioni
	Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 7 -	- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 8 -	- Presupposto del canone
Articolo 9 -	Soggetto passivo
Articolo 10	- Modalità di applicazione del canone
Articolo 11	- Definizione di insegna d'esercizio
Articolo 12	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
	– Dichiarazione
	- Pagamento del canone
	- Rimborsi e compensazione
	- Accertamento
Articolo 17	- Pubblicità effettuata con veicoli in genere
	- Mezzi pubblicitari vari
	- Riduzioni
	- Esenzioni
CAPO III	- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
	- Tipologia degli impianti delle affissioni
	- Servizio delle pubbliche affissioni
	- Modalità delle pubbliche affissioni
	- Consegna del materiale da affiggere
	- Diritto sulle pubbliche affissioni
	– Materiale pubblicitario abusivo
	- Riduzione del diritto
	- Esenzione dal diritto
	- Pagamento del diritto
	- Norme di rinvio
	- OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
	- Disposizioni generali
	- Funzionario Responsabile
	- Tipologie di occupazioni
	- Occupazioni abusive
	- Domanda di occupazione
	- Subentro
	- Rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
	- Classificazione delle strade
	- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
	- Modalità di applicazione del canone
	- Passi carrabili
	- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Articolo 44 - Soggetto passivo
Articolo 45 - Agevolazioni
Articolo 46 - Esenzioni
Articolo 47 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 48 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 49 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 50 - Rimborsi.
Articolo 51 - Sanzioni
Articolo 52 - Definizione agevolata delle sanzioni
Articolo 53 - Disposizioni generali
Articolo 54 - Pubblicità
Articolo 52 - Entrata in Vigore
Anticolo 52 Entituta in Vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio comunale al patrimonio indisponibile *del comune*, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (*Delibera di C.C. n. 20 del 30.03.2017*) e l'imposta comunale sulla pubblicità (*Delibera di C.C. n. 50 del 26/04/2011*) non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari e della pubblica affissione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10/03/2011.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'interno del territorio comunale, su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o di altri enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. <u>L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicita</u> secondo la <u>classificazione</u> in categorie delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 39, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento le tipologie pubblicitarie sono quelli definiti dall'art. 4 del Piano Generale degli impianti pubblicitari e della pubblica affissione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10/03/2011, e più precisamente sono distinte:
 - Pubblicità Ordinaria
 - Pubblicità in forma luminosa
 - Pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile
 - Pubblicità effettuata mediante proiezione
 - Pubblicità effettuata medianti striscioni
 - Pubblicità effettuata in forma ambulante
 - Pubblicità effettuata mediante messaggi sonori

Articolo 5 – Autorizzazioni - Anticipata rimozione - Divieti e limitazioni

1. L'installazione, la rimozione e i divieti di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sono regolate dalle norme previste dal Piano Generale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10/03/2011

Articolo 6 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 7 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione (art. 38 Piano Generale degli impianti pubblicitari).

Articolo 8 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 9 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione dell'impianto attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, e il proprietario dell'area se privata.

Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per tale mezzo pubblicitario la superficie da tassare non può essere inferiore a 2(due) etri quadrati.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse. Per tale mezzo pubblicitario la superficie da tassare non può essere inferiore a 2(due) etri quadrati.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 11 – Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Le "insegne d'esercizio" sono definite dal Piano Generale degli impianti.

Articolo 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe².Al fine di stabilire le Tariffe Standard si fa riferimento, al numero di abitanti residenti al 31.12.2020 che risultano pari a n. 15076, per cui si rientra nella IV classe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.

- statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Al fine della Determinazione della tariffa ordinaria Annuale verrà applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 0,50 della tariffa standard (art. 1 comma 826 L.160/2019), mentre per quella giornaliera verrà applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 0,17 della tariffa standard (art. 1 comma 827 L.160/2019):
- 5. Le tariffe ordinarie qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata verranno maggiorate del 50%.
- 6. Le tariffe ordinarie applicate per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e display a messaggio variabile, o con proiezioni, saranno quelle per la pubblicità luminosa maggiorate del 50%.
- 7. La tariffa ordinaria va aumentata del 50% per mezzi pubblicitari con superficie compresa fra i mq. 5,51 e mq. 8,50 e del 100% per mezzi pubblicitari superiore a mq. 8,51.

Articolo 13 – Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. La dichiarazione deve essere indirizzata all'Ufficio Pubblicità e Affissioni. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata, o presentata al protocollo generale del comune. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli precedenti si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 14 - Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato ³ con conto corrente postale specifico per tale canone
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

³ Inserire la modalità oggi in uso per il pagamento dell'imposta di pubblicità o per il canone dei mezzi pubblicitari. Si rammenta che il versamento del canone deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

Articolo 15 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del Tasso Legale.⁴

Articolo 16 - Accertamento

- 1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del Canone è gestito direttamente dal Comune, lo stesso si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, in una delle dorme previste dall'art. 6 del vigente regolamento delle Entrate. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi a Tasso Legale.
- 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento⁷;
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate

⁴ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁵ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

⁶ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

⁷ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo. La stessa è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada, e autorizzata ai sensi dell'art. 28 del Piano generale degli Impianti Pubblicitari.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale, la tariffa applicata è pari al doppio di quella ordinaria, ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora il veicolo è fornito di rimorchio la tariffa ordinaria viene moltiplicata per 4.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
- 5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta, calcolata secondo le tariffe in vigore, è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza; ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
 - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
- 6. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa.
- 7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di esibirla a richiesta agli agenti autorizzati.

Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, palloni frenati e simili, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone per ogni mq. pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per 2.
- 2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per 10.
- 3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per 11.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo striscioni, traversanti la strada, il canone sarà pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per 2 per superfici fino a mq. 5,50, la stessa va aumentata del 50% per superfici comprese fra i mq. 5,51 e mq. 8,50 e del 100% per mezzi pubblicitari superiore a mq. 8,51.

_

Articolo 19 – Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 10 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 25 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.⁸
- 3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 4. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili .

Articolo 20 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) le insegne di esercizio come definite dal Piano generale degli Impianti e di superficie non superiore a mq. 5,00 (art. 11);
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità con , Totem, cavalletti, e simili non fissi al suolo, posti davanti le attività indicante informazioni sull'attività stessa;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

⁸ Comma opzionale.

- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁹
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru
 mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie
 complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -10

Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10/03/2011.

Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio della Città di Castellammare del Golfo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza.

Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni 11

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine del protocollo di arrivo della richiesta, la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

⁹ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

¹⁰ Si ricorda che la legge n. 160 del 2019 sopprime l'obbligo d'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni. In particolare, il comma 836 dispone quanto segue:

[«]Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati».

¹¹ L'articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull'imposta (o canone) di pubblicità.

- 2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 3. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 4. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 5. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 6. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 24 - Consegna del materiale da affiggere

- 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali.
- 2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per la durata di anni 2, detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
- 3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019¹², applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite dal presente Regolamento alle Tariffe vigenti. Al fine di determinare la tariffa ordinaria, alla tariffa standard giornaliera verrà applicato il coefficiente pari allo 0,45.
- 2. Al fine della quantificazione del canone dovuto si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

Manifesto da 0 a 70cm x da 0 a 100cm (1 foglio fiscale)

Manifesto 140cm x 100cm (2 fogli fiscali)

Manifesto 140cm x 200cm (4 fogli fiscali)

Manifesto 210cm x 200cm (6 fogli fiscali)

Manifesto 600cm x 300cm (26 fogli fiscali)

- 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone dovuto è maggiorato del 50%
- 4. Per i manifesti costituiti da 6 a 12 fogli fiscali il canone è maggiorato del 50%
- 5. Per i manifesti costituiti da più di dodici 12 fogli fiscali il canone è maggiorato del 100%
- 6. Per le locandine poste all'interno delle attività commerciali che pubblicizzano eventi a scopo di lucro, la tariffa standard è moltiplicata per 2.

¹² La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione da parte del Comando dei Vigili Urbani; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 27 - Riduzione del diritto

- 1. La tariffa ordinaria del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per le locandine funebri ;
- 2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 28 - Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni¹³:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 29 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità indicate dall'ufficio preposto¹⁴.

¹⁴ Riportare le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

Articolo 30 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31 – Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio Comunale, e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 32 - Funzionario Responsabile

- 3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi¹⁵.
- 4. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 33 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno¹⁶.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata a secondo della tipologia di occupazione dal Suap, dal Comando Vigili Urbani o dall'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato.

Articolo 34 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive, le cui sanzioni e procedure sono stabilite nei regolamenti di settore :
 - -Regolamento del Commercio su aree pubbliche Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 06/05/2010
 - -Regolamento Comunale per l'installazione dei Dehors Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2015 e succ. modif. ed integrazioni ;
 - -Regolamento dei passi carrabili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26/05/2005
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento trasmesso dal Comando di polizia locale, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

¹⁵ O ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

¹⁶ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

Articolo 35 - Domanda di occupazione¹⁷

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, autorizzazione o l'emissione di relativa ordinanza se trattasi di occupazione per lavori edilizi.

Articolo 36 - Subentro

- 2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso nè a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
- 3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
- 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 37 - Rinuncia, Modifica, Sospensione o Revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in ripristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto al alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
- 3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
- 4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
- 5. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019. Al fine della Determinazione della tariffa ordinaria Annuale verrà applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 2,99 della tariffa standard, mentre per quella giornaliera verrà applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 0,75 della tariffa standard:
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹⁸;

¹⁷ Il presente articolo può essere riformulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 39 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.

CATEGORIA PRIMA

- Tratto di corso G. Garibaldi che parte dall'incrocio con la via Q. Sella sino all'incrocio con la via Verazzano, Tutte le strade a Nord fino al mare da Via Canale Vecchio-C.so B. Mattarella – Via G. Marconi sino all'incrocio della ex ss 187; Via Canale Vecchio, C.so B. Mattarella, Via G. Marconi, P.za Madonna delle Grazie, Via G.ppe Verdi tratto compreso tra la via G. Marconi e P.za Matteotti, P.za Matteotti, Via Roma, Via F.sco Crispi, Via Segesta compreso l'area a parcheggio alle spalle della Parrocchia SS. Addolorata, Via S. Paolo della Croce, Via G. Galilei, Via Euclide, Piazzale Cimitero, Via Ferrara, Via Modena, Via Imola, Piazza della Repubblica, Viale L. Da Vinci, Viale Umberto I^o, compreso il tratto dall'uscita autostradale fino alla rotonda di Viale Umbero I, Via Laudani (Balata di Baida), area adibita a Mercatino e tutto il centro storico di Scopello.

CATEGORIA SECONDA

- Tratto di corso G. Garibaldi che parte dall'incrocio con la via F.sco Crispi sino all'Incrocio con la via Q. Sella, Via Q. Sella – Via Don G. Minzoni, Via Papa Giovanni XXIII, Via S. Pertini, Via Don G.ppe Ancona, Via Vasile, Via Garofalo Poeta, Via Kennedy, Via N. Tesoriere, Via Saragat.

CATEGORIA TERZA

-Tutte le restanti Vie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1[^] categoria. La tariffa per le strade di 3[^] categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1[^] categoria .

¹⁸ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Articolo 40 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione. In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
- 3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione e per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
- 4. La riscossione del Canone per le occupazioni temporanee fino a 14 giorni avviene a tariffa intera.
- 5. Per le occupazioni superiore a 14 giorni si procederà applicando sempre per i primi 14 giorni la tariffa intera mentre per quelli eccedenti dal 15 si applicherà il 20% di riduzione;
- 6. per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la riscossione può avvenire mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato.
- 7. Il canone annuale per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa base per la superficie occupata

Articolo 41 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari¹⁹, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 3. Le superficie eccedenti i 1.000 mq. Sia che riguardano le occupazioni temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.
- 4. Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa ordinaria ottenuta applicando il coefficiente pari al 5,30 alla tariffa STANDARD è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa STANDARD annua di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50²⁰. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento

¹⁹ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

²⁰ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente²¹. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 42 - Passi carrabili²²

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Per i passi carrabili, la tariffa standard annuale è ridotta al 50 per cento²³
- 3. I passi carrabili di accesso ai distributori di carburante sono ridotti del 50% della Tariffa relativa ai passi carrabili ordinari
- 4. I passi carrabili sono definiti dal Regolamento Comunale dei passi carrabili approvato con *D.C.C. n.* 67 del 26/05/2005. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento²⁴.
- 5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 6. Il canone relativo all'area antistante gli accessi carrabili è determinato con tariffa ordinaria , ridotta del 10% per cento .
- 7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993²⁵.

Articolo 43 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione²⁶

Occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie;

- 1. Occupazione richiesta da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 1, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento²⁷;

²⁴ L'articolo ripropone quanto già previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993

²¹ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

²² Il Comune può confermare l'esenzione già disposta per i passi carrabili.

²³ Opzionale.

²⁵ Lo stesso in caso di affrancamento del passo in regione di Cosap.

²⁶ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

- per le occupazioni di cui al precedente comma 1, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- 2. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 . Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

Articolo 44 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto²⁸;
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
- 3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze;
- 4. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultano liberi (perchè non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano poichè ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti dal comando di polizia locale per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Articolo 45 - Riduzioni/Agevolazioni²⁹

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 25 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - c) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, o sportive si applica una riduzione dell'80 per cento della tariffa ordinaria. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso, alla stessa, da parte degli spettatori, deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economica commerciale;
 - e) Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti patronali e non, riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria:
 - f) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria.
 - g) Occupazioni temporanee destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria;
 - *h*) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto nel MERCATO SETTIMANALE riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria. *Esclusivamente per l'anno 2021 la riduzione sarà dell'80%*

²⁷ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

²⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

²⁹ Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019.

- i) Occupazioni permanente con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria;
- 2. Le riduzioni/agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 10 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 25 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 50 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 46 - Esenzioni³⁰

1. Sono esenti dal canone:

a)

le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

b)

Segnaletica relativa alla circolazione stradale

c)

Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere

d)

Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto

e)

Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici

fλ

Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali

g)

Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap

h)

Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci

i)

Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce

1)

Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiore a 2 ore

m)

occupazioni effettuate dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni es A.S.L., nonchè da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e s.m.i.

n)

³⁰ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrice ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune

o)

Le occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà

p)

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie

q)

Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi

r)

Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori da handicap

s)

Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44 comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i.

t)

Occupazioni di suolo, sott/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

u)

le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

v)

le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti³¹;

z)

Manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

aa)

Occupazioni effettuate da enti religioso esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato

ab)

le occupazioni con apparecchi automatici, Totem mobili posti davanti le attività indicante informazioni sull'attività stessa, cavalletti mobili poste davanti le attività indicante informazioni sull'attività stessa, e simili;

ac)

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

ad)

le occupazioni per la segnaletica relativa alla circolazione stradale, tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

ae)

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

³¹ Si veda, art. 1, comma 832, lett. b), legge n. 160 del 2019. Formulazione in alternativa alla riduzione prevista nel precedente articolo.

af)

le occupazioni di aree all'interno del cimitero , ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

ag)

le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

ah)

le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;

ai)

le occupazioni urgenti che non si protraggono per più di 2 ore;

al)

Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;

am)

vasche biologiche;

an)

le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

ao)

le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

ap)

Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni

Articolo 47 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione. In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione, e va corrisposto annualmente.
- 3. Il canone relativo a ciascuna concessione di occupazione permanente , per gli anni successivi al primo, se di ammontare superiore a € 258,23 può essere corrisposto in n. 4 rate, senza applicazioni di interessi, da versare entro i mesi di Gennaio/Aprile/Luglio/Ottobre di ciascun anno di riferimento.
- 4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione;
- 5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
- 6. 1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
- a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) a mezzo versamento su appositi conti correnti postali intestati al Comune di Castellammare del Golfo
- o al concessionario eventualmente individuato, ovvero con altri strumenti di pagamento previste dalle normative di settore;

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonchè gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non

possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 48 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 2. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti.
- 3. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, ad esclusione di quelle che hanno aderito al pagamento con convenzione, se di ammontare superiore a €. 258,23, può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazioni di interessi, con le seguenti modalità: la 1° rata al momento del rilascio dell'atto e la seconda entro la scadenza dell'autorizzazione o concessione.
- 4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 49 - Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 50 - Rimborsi

- 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere , con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di anni cinque decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta.
- 3. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
- 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
- 5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 12,00.
- 6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche.
- 7. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 51 - Sanzioni

- 1. Per l'omesso parziale o tardivo versamento del Canone oltre agli interessi a tasso legale si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorata del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumano effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
- 3. Per le occupazioni abusive sia permanente che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 2, ferme restando, in ogni caso, quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992 e s.m.i.
- 4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito:
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumano effettuate ai sensi del comma 2.
- 5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24/11/1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali, non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative dal presente articolo.
- 6. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importo pari o inferiori a €. 12,00.

Articolo 52 - Definizione agevolata delle sanzioni

- 1. La sanzione per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - 2. a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza prevista;
 - 3. b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine della scadenza prevista o dall'errore;
 - 4. c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - 5. d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - 6. e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

Articolo 53 – Disposizioni generali

1. Le concessioni o autorizzazione, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la residua durata delle stesse sono soggette alla nuova disciplina adottata con il presente regolamento ed al conseguente onere di pagamento del Canone, con le nuove modalità e aliquote, a partire dal 01 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente regolamento.

Articolo 54 - Pubblicità

- 1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.
- 2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Articolo 55 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021